

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 24/06/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/29783-il-possessore-del-biglietto-vincente-l-unico-soggetto-abilitato-alla-riscossione-del-premio-vincente-e-l-eventuale-pagamento-effettuato-a-terzi-da-parte-dell-agenzia-scommesse-inefficace>

Autore: Vingiani Luigi

Il possessore del biglietto vincente è l'unico soggetto abilitato alla riscossione del premio vincente e l'eventuale pagamento effettuato a terzi da parte dell'agenzia scommesse è inefficace

Luigi Vingiani , Il possessore del biglietto vincente è l'unico soggetto abilitato alla riscossione del premio vincente e l'eventuale pagamento effettuato a terzi da parte dell'agenzia scommesse è inefficace. (Sentenza Giudice di pace di Castellammare di Stabia dr.Francesco Buonocore -Giugno 2010)

.....

In calce una sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia dr.Francesco Buonocore relativa alla vincita di una scommessa sportiva .
In particolare il Giudice ha ribadito il principio secondo cui il pagamento va effettuato esclusivamente al possessore del biglietto originale e non già a colui che lo aveva presentato in fotocopia (nella fattispecie trattavasi di scommessa multipla in cui ogni giocatore partecipa pro quota alla scommessa ed in caso di vincita riscuote ovviamente in proporzione alla quota giocata).

dr.Luigi Vingiani

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

CASTELLAMMARE DI STABIA

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace Dott. Francesco Buonocore ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 818/2009 riservata all'udienza del 12.03.2010

TRA

U V, residente in C.mare di Stabia, rappresentato e difeso dagli avvocati **R P** e **M C**, con studio in C.mare di Stabia alla via giusto mandato a margine dell'atto di citazione

ATTORE

E

SRL R in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede legale in C.mare di Stabia alla, rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. **E M** con studio in

CONVENUTA

CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e comparse in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, U V, conveniva in giudizio la R srl, per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 912,99 oltre il risarcimento danni, limitati nella competenza per valore dell'adita Giustizia. Ed invero l'attore sottolineava che in data 4.5.08 aveva effettuato, presso l'agenzia gestita dalla R srl, una scommessa sportiva dell'importo di euro 25,00 ed aveva ricevuto il biglietto n. IB-DD07D8050402B74802. Tale biglietto risultava successivamente vincente per l'importo di euro 912,99 e l'attore, recatosi all'agenzia per incassare detta somma, si vedeva rifiutare il pagamento da parte del personale dell'agenzia scommesse, in quanto risultava essere stata già pagata ad altra persona. L'attore, quindi, essendo in possesso del biglietto originale vincente e disconoscendo qualsiasi pagamento, di fronte al diniego di pagare la vincita, si vedeva costretto ad adire l'Autorità Giudiziaria.

Regolarmente citata, si costituiva, in sede di prima udienza, la R srl la quale sottolineava l'infondatezza della domanda attorea: in data 4.5.2008, la sig.ra C , dipendente della R srl, giocava, dietro richiesta di un cliente abituale, sig. C G, delle combinazioni da questi fornite, allorquando di accorgeva, al momento della consegna dei biglietti della giocata, che il biglietto n. IB-DD07D8050402B74802, era sparito. A questo punto la sig.ra C C consegnava al sig. C una ricevuta provvisoria riportante il numero del biglietto smarrito e qualche giorno dopo si recava ai Carabinieri di C.mare di Stabia per sporgere denuncia nei confronti di ignoti. Il biglietto in questione risultava essere successivamente vincente e la R srl provvedeva a pagare la vincita al proprio cliente, sig. C, sulla base della ricevuta provvisoria precedentemente rilasciata. Qualche giorno dopo si presentava presso la R srl un signore che esibiva il biglietto vincente e chiedeva il pagamento della vincita. Il procuratore della convenuta quindi chiedeva il rigetto della domanda con ogni conseguenza di legge.

Risultato infruttuoso il tentativo di bonario componimento, acquisita ulteriore documentazione, escussi i testi, precisate le conclusioni delle parti, depositate le comparse, la causa veniva assegnata a sentenza in data 12.03.2010.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le legittimazioni delle parti sono provate per *tabulas* essendo prodotta in giudizio il biglietto della giocata contenente anche il codice dell'agenzia in cui è stato giocato.

La domanda attorea risulta fondata e va accolta.

Nel merito, deve rilevarsi che, dagli atti di causa e dall'espletata prova testimoniale, è emersa la circostanza che l'attore ha giocato, tramite un amico, sig. B S, una multipla a quota fissa che prevedeva, in caso di vincita, il pagamento, in favore dello scommettitore di una somma pari alla posta moltiplicata per la quota fissata al momento della scommessa. Le ricevute vincenti, ai fini del pagamento, vanno presentate entro 90 giorni solari dalla data dell'ultimo avvenimento oggetto di scommessa. Nel caso de quo l'attore, munito del biglietto originale, dopo due giorni dalla data degli avvenimenti sportivi scommessi, si è recato presso l'agenzia sportiva nella quale aveva effettuato la giocata ed abilitata a pagare la vincita ma nell'occasione l'agenzia aveva respinto la sua legittima richiesta in quanto la bolletta era stata già pagata ad altra persona.

Atteso che l'attore è possessore del biglietto originale e che per incassare le vincite è indispensabile che lo scontrino sia integro e in originale, è evidente che la convenuta ha errato nel pagare la vincita ad una persona che mostrava un biglietto non originale. Ne consegue che la convenuta deve essere condannata al pagamento della cifra di euro 912,99, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.

Relativamente alla richiesta dell'attore di condanna della convenuta al risarcimento dei danni, questo Giudice ritiene di non poterla condannare atteso che l'istante non ha dato alcuna prova circa i danni subiti.

Consegue alla soccombenza di parte convenuta la condanna della stessa alle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo in favore della parte attrice.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di C.mare di Stabia, dott. Francesco Buonocore, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da U V nei confronti di Agenzia Scommesse R, così provvede:

- a) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della cifra di euro 912,99 oltre interessi dalla domanda al soddisfo a titolo di vincita per la giocata effettuata;
- b) condanna la convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 550,00 di cui € 100,00 per spese, Euro 250,00 per

diritti ed Euro 200,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP, se dovuti come per legge e non altrimenti detraibili, con attribuzione al procuratore costituito.

Così deciso in Castellammare di Stabia, in data Giugno 2010.

Il Giudice di Pace
Dott. Francesco Buonocore